

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2875)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto del pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1968

(V. Stampati nn. 4301, 3124 e 3827)

d'iniziativa dei deputati COLLESELLI, RUFFINI, NUCCI, CAVALLARI, CANESTRARI (n. 4301); ARMATO, CARRA e MENGOZZI (n. 3124); ZUCALLI (n. 3827)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 marzo 1968*

Interpretazione autentica degli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e ordinamento della scuola media statale

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini del collocamento nei ruoli di cui agli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e alle successive norme di attuazione, per il personale di ruolo che alla data di entrata in vigore della predetta legge occupava il posto di segretario nelle scuole in cui, ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, doveva esserci un segretario, il relativo servizio è da considerarsi prestato nella carriera di concetto.